Conſtitutioni ⁊ ordi=
nationi Generali del Reuerendiſſimo & Illuſtriſſimo Signor Cardinale ſan Clemente Legato di Cam= pagna & Marittima &c.

CONSTITVTIONI GENERALI PER LE Prouincie di Campagna & Marittima &c.

VOLENDO Il Reuerendisſimo & Illuſtriſſimo: Signor il Signor Gioambattiſta Cicada Cardinale di: San Clemente di Campagna, Marittima, ſtato di Cōti, & Pōte coruo per il Santisſimo Signor Noſtro il Signor Giulio Papa terzo, & per la Santa Sede Apoſtolica Legato &c. & per S. S. Illuſtrisſima Il Reuerēdo Monſignor Hieronimo de Federici eletto di Sagon' Vicelegato li Populi cōmesſi alla ſua Cura con quella vigilanza che ſi ricerca gouernare, & mantenere, & conſiderando la malignità del homo intāto eſſer creſciuta, che ſcordatoſi d'Iddio, & dell'Amor del prosſimo, & della raggione, cō la quale deue frenare il ſenſo, ſi laſſa tirar dall'Appetito, non temer le leggi, alche volendo dare qualche rimedio, hauuto ſopra cio diſcorſo con varie Communità della ſua legatione, & informatione dalli piu ſauii Antichi, & pratichi homini di eſſa, accio che quelli, che per amor d'Iddio non ſono remosſi da peccare, almeno dal timor delle leggi ſiano frenati, & il culto diuino ſia dall'homini riuerito, i buoni ſecuramente poſſano viuere, & ringratiare Iddio, & li triſti ſiano puniti, & caſtigati, ſecōdo l'actioni loro, hauendo, come ſi deue, Principalmente riguardo al ſeruitio, & honor d'Iddio, & obedienza de Noſtro Signore, & della Santa Sede Apoſtolica, & puoi alla quiete delli populi, & exterminio de ribaldi, per le preſenti publice conſtitutioni notifica, ſtatuiſce, ordina, prohibiſce, & commanda generalmente, & particolarmente come diſotto ſi contiene.

1 Principalmente che Niuna perſona di qualunche ſtato grado, conditione preminentia, & dignità tanto eccleſiaſtica come ſeculare coſi foreſtiera come delle Citta Terre, & luochi della ſua Prouincia ardiſca ne preſuma maledire, ò biaſtemare in qual ſe voglia modo il Santisſimo Nome de Iddio, & della ſua glorioſisſima Madre Maria Vergine, ouero iniurioſamente, o ignominioſamente nominarlo, o giurare per li membri, o per il corpo, o per il Sangue ſotto la pena di dieci ſcudi per la prima volta da applicarſe per la meta

alli luochi pii, o fabriche piu necessarie secondo l'arbitrio de Sua Signoria Reuerendissima, & Illustrissima, & vn quarto alla Camera, Apostolica, & vn'altro all'esecutore, ouero accusatore, & non hauendo il modo di pagare la ditta pena pecuniaria sotto la pena di tre tratti di corda o di publica fustigatione, la secūda volta seli perfori la lingua, & vituperosamente poi si metta nella Berlina, o, in altro publico luoco: & per la terza come incorrigibile si condanni alla Galera per quel tempo che parera a, sua Signoria Reuerendissima & Illustrissima & chi biastemara in qualsiuoglia modo comé di sopra altri Santi, o, Sante caschi nella meta de detta pena pecuniaria da pagarsi come di sopra reseruando circa la corporale l'arbitrio di sua Signoria Reuerendissima & Illustrissima ouero suo vicelegato & sia lecito, a, ciascuno accusare, & denuntiare che sara tenuto secreto, & li sera creduto con vn testimonio degno di fede Notificando, a ciascuno che si procedera per via d'Inquisitione & in ogni altro modo piu necessario, & rigorosissimamente & sene fara execu tione senza rispetto alcuno.

2 Itē vedēdosi in questa prouintia vn grāde Abuso & cosa di male exempio che quelli che vanno alle chiese doue deueno solo andare per fare oratione & ringratiare Nostro Signore Iddio vi vanno solo per negociare & passegiare & massime mentre che se celebrano li diuini officii Pero accio che quelli che non hanno Animo di far bene almeno non turbino li altri che lo fanno & non scandalizzano il proximo con questi atti ordina & commanda che non sia persona alcuna di qualsiuoglia grado & cōditione che ardisca mentre nelle Chiese se celebrano li diuini officii, & Messe passegiare murmurare, o, far strepito alcuno notabile & che non sia persona che detto tēpo durante habbia ardire nelle piazze, & altri luochi auanti le dette chiese giocare & fare simile romore notabile sotto la pena di scudi cinq; per ciascuna volta, & in oltra ad arbitrio di sua Signoria Reuerendissima & Illustrissima, o, suo Vicelegato & che niuno quando si leua la Santissima Eucharistia debbia hauere ardire di stare in piedi ma debbia con ogni reuerentia ingenochiarsi, tanto in chiesa quanto fuora di chiesa incontrandola per la terra quando si porta all'infermi, o, in processione non essendo impedito da qualche infirmita, o, d'altra cosa necessaria sotto la pena di scudi sei & di stare tre di pregione & altra pena corporale al arbitrio de sua Si-

gnoria Reuerēdiſſima ſecōdo la qualita della pſona & del cōtēpto.
3 Et eſſendo venuto,a notitia di ſua .S. Reuerendiſſima che mol-
ti coſi Preti come ancor Laici ſcordandoſi d'Iddio, & li detti preti
etiam dell'officio & debito loro con grandiſſimo male eſempio &
ſcādalo del proſſimo tengono appreſſo di loro Donne dishoneſte,
& Concubine volendo come ſua Signoria Reuerendiſſima, e, obli
gata remediare, ordina, & commanda che non ſia perſona alcuna
tanto Eccleſiaſtica come ſeculare quale ardiſca ne preſuma dopo la
publicatione del preſente Bando de tenere Concubine & altra ſor-
te di Donne dishoneſte, o, altra della quale ſe poſſa hauere ſoſpitio
ne d'incontinentia & generi ſcandalo, & mormoratione al proſſi-
mo ſotto pena ſe ſara perſona Eccleſiaſtica per la prima volta de
perdita de tutti frutti d'uno Anno de tutti ſuoi beneficii che ha-
uera, & quelli che non haranno beneficii, o, ſiano ſeculari de ſcudi
vinticinꝗ da applicarſi per la mita alli luochi pii,& l'altra mita co-
me de ſopra: & dopo la prima volta li preti, & perſone Eccleſiaſti-
ce incorreranno nella pena della priuatione ipſo fatto de tutti loro
beneficii & ſoſpenſione dell'eſecutione dell'ordini ſacri per quel
tempo che parera a ſua S.R.& chi non hara beneficii etiam della
Carcere ad arbitrio de ſua S.R. & li laici oltra la predetta pena pe-
cuniaria il bando della prouincia per anni diece.
4 Itē hauendo ſua.S.R. p eſperiētia trouato in molti lochi di que
ſta Prouincia con quāto poco reſpetto della religione li preti ſon-
no ſtati offeſi dalli ſeculari, & li offenſori non hanno altra defen-
ſione che non hauerli cognoſciuti per preti non andando in habito
& tonſura come ſon tenuti, Volendo ſua. S. R. & Illuſtriſſima re-
mediare, & eſſendo ancora altrimente giuſto, & conueniente che
ogniuno vada nel habito ſuo per il preſente publico Bādo ordina,
& commanda, a, qualſiuoglia prete, o, chierico che de cetero vada
in habito,& tonſura ſecōdo la forma delli ſacri Canoni di ſorte che
ſiano cognoſciuti per tali ſotto pena la prima volta de ſcudi ſei &
la ſeconda della perdita de tutti priuilegii, a, detti preti chierici &
religioſi conceſſi dalli ſacri Canoni, & altre Conſtitutioni apoſto-
lice, notificando percio, a tutti che non andando in habito non
ſeranno tenuti ne reputati per tali & in oltra che li prefati religioſi,
ouero coſtituti nelli ordini ſacri quando ſaran retrouati piu de doi
volte in tale habito ſaranno puniti corporalmente come piu parera

espediente, a, sua. S.R. & Illustrissima &, a, suo Vicelegato.

5 Et perche s'intẽde che in questa prouincia sono molti Apostati iquali hauẽdo impetrato sotto falso pretesto licẽtia dalla sede Apostolica & penitenriaria senza hauerle mai verificate & fatti li processi sopr adette licentie ottenute, & non recordandosi dele Anime loro con grandissimo scandalo, & male esempio stanno alla cura de beneficii, & altre maggior cure, Per questo volendo estirpare questa pessima sorte di homeni da questa prouincia accio con esso loro non conducano l'Anime di quelli che sonno sotto la loro cura in perditione, ordina & commanda ad ogni persona di qualsiuoglia ordine regulare tanto natiuo di questa prouincia come altro dimorãte in essa che hauera ottenuta licentia, & stia fuore della sua religione debbia fra termine di quindici giorni prossimi dopo la publicatiõe delle presenti cõstitutioni hauere portato denanti, a, sua S. R. & Illustr.o, suo Vicelegato la detta licentia & bolla con li loro processi sopra le dimande loro fatti, altrimente, non li portando passato il detto termine, o, tempo si procedera cõtra loro come cõtra l'altri veri Apostati & se li daranno le debite pene ch'a, simili dalle leggi et sacri Canoni sonno imposte.

6 Itẽ che nõ sia persona alcuna di qualunche grado stato, preminentia, o, dignita che sotto pretesto di Priuilegio, Indulto, o, licencia alcuna quale ex nũc sua. S.R. reuoca, & annulla ardisca di portare arme di qualunche sorte se sia tanto offensiua come defensiua ne de di ne de notte p le Citta Terre & Castelli de dette prouincie eccetto per il Territorio, & nell'andare da vna Terra, a laltra nel qual caso si possi licitamente portare Spada, o, storta, & altre arme con licentia del Podesta non pero, archibusetto sotto la pena di dieci scudi d'oro, e perdita de larme con doi tratti di corda de giorno per ciascuna persona, & per ciascuna volta, & di notte s'intenda radoppiata la pena pecuniaria & corporale da applicarse per la metta alla Camera, vn quarto all'Accusatore, & vn quarto all'esecutore & cõmettendose alcun delitto & eccesso cõ dette Arme sera punito il delinquente non solo del delitto ma ancora del portare dell'Arme & l'una pena non se confondera con l'altra, & si credera all'accusatore con vn testimonio degno di fede, & possi procedere ogni officiale della iurisditione per inuentione, denuntia accusa, & Inquisitione, senza via iudiciaria, & summariamente & non ha-

uendo il delinquente modo di pagare la pena pecuniaria si conuer-
tira in corporale ad arbitrio del .S.Legato, o Vicelegato suo.

7 Et pche i Legionarii nõ habbino scusa p la sopradetta ꝓhibitio-
ne di nõ potersi esercitare nella militia, & nell'arme secõdo la mẽte
di.N.S.dechiara che sia lecito al Capitano, Locotenente Alfiero &
sergẽte di dette cõpagnie nelle loro Citta,& terre, & loro territorio
portare di giorno, & non di notte la spada solo & non pugnale &
alli soldati legionarii nella Citta & Terre il di solo che si fa la rese-
gna & nell'altro tempo per il Territorio dechiarando in oltra per
non confondere chi sia legionario,& per poter prouedere, a, quelli
che fossero persone scandalose partiali, & solite, a, fare sotto co-
lore di questo officio dell'insolentie alli quali quando parra cosi
espediente per il publico sua.S.R. intende prohibircela che li detti
Capitanii Communita, o altro ch'auesse questa cura siano obligati
fra otto giorni dopo la publicatiõe di detto Bãdo mãdare il Rollo
di tutti li descritti nelle compagnie li quali goderanno questo pri-
uilegio & non altri, & delli legionarii etiã lo goderanno quelli che
si trouaranno hauere osseruato, & osseruare li Capituli, & ordine
di loro Colonello datoli,altramenti non osseruandoli non godenõ
il priuilegio ma incorrono in la medema pena che incorrono quel-
li che nõ sonno descritti Et dechiara che la medesima pena s'inten-
dera incorrere quelli che de notte, o di giorno sarranno trouati cõ
bastone da quattro palmi in giu & atti, a dare delle bastonate,& nõ
per seruitio della uecchiezza, o altre infirmita.

8 Et hauẽdo trouato in molti luochi di questa ꝓuincia molti po-
ueri che viuono del ritratto che fanno delle Caccie delle quali an-
co le Cõmunita ne tirano la loro parte Pero nõ volendo sua. S. R.
& Illustrissima togliere il viuere, a niuna ꝑsona, ne diminuire l'in-
trate delle Communita dechiara, ordina, & commanda che queste
tali persone per potere andare, a cacciare possano portare Balestre
Archibusi longhi & altre arme atte, a tale effetto, Pero con licen-
tia del Podesta, o altro ordinario del luoco ilquale in questo atto,
& in quello detto di sopra li debbia dare licẽtia, a suo arbitrio sen-
za farli pagare vn quatrino & se fussero dette persone trouate con
dette Arme ad altro fine ch'in fare lo detto effetto, & senza licenza
del predetto podesta s'intẽdão incorse nelle pene sopradette.

9 Et perche sono molti che sotto colore d'essere Commissarii

della Camera portano et nelle loro terre l'Arme etiam nõ essendo debisogno per esecutione de loro officio & cõ questa occasione so perchiano, & fanno carco all'altri & volendo sua. S. R. remediare che loro non habbino, a fare carco ne soperchiaria alcune & non dimeno possino esequire l'officio loro dechiara che nelle terre loro & doue fanno resideтia ad euitare ogni scandalo che ne potesse succedere non debbiano ne possano in modo alcuno portare alcuna sorte di arme eccetto il Commissario principale del sussidio Triennale con vno sustituto: & per l'altri luochi & Terre,& Citta, & territorii della prouincia in esecutione dell'officio loro possino portare qual si voglia sorte di arme tanto offensibile come defensibile, & non altramente.

10 Et per leuare & togliere ogni scropulo & difficulta vole che quelli che la possono portare fuora della Terra accio non habbino scusa de dire quãdo fossero trouati per la Terra con Arme che sene andauano fuora che siano obligati portare dette Arme legate, o infilzate & con il miccio spinto, o ruota scarca altrimente facendo,o essendo trouati caschi nella medema pena.

11 Et volendo sua. S. R.& Illustrissima leuare ogni occasione del male essendo come per esperiẽtia ogni di se vede l'infrascritta sorte di Arme tanto pernitiosa Cõmanda, ordina, statuisse,& prohibisse, a qual siuoglia persona come di sopra che non ardisca, o presuma in modo alcuno etiam sotto qualsiuoglia priuilegio, & pretesto come disopra quali similmente cassa, & annulla non solo portare tanto nella Terra come fuora di essa ma n'ancho tenere in casa ne in alcuno altro luoco della prouincia, ne in modo alcuno appresso de se publicamente ne secretamẽte Archibusetti, a Ruota da doi palmi di canna in giu sotto la pena de perdere la vita & confiscatione de tutti beni, & in oltra chi ha tali Archibusetti gli debbia sotto la medesima pena portare innanzi, a sua. S.R.o suo Vicelegaro,o del loro Podesta fra doi giorni poi la publicatione del presente Bando quali si depositaranno appresso d'una persona che ne rendera buon conto fino a tanto se risoluera quel che s'hara da fare di essi, & similmente commanda, a qualsiuoglia persona come di sopra che sapesse, o hauesse notitia che altre persone tenessero,portassero, o hauessero, o per l'auenire teneranno, o portarãno simil sorte di Arme, & non l'haueranno denuntiate nel termine di sopra venghi, a reuelarlo

larlo

larlo che sera tenuto secreto, & li sara dato beueraggio altrim ente non lo reuelãdo,incorrera in la pena di tre tratti di corda, & di perpetuo bando, & esilio, & ancora sara punito piu grauemẽte secondo che parera, a sua. S. R. & sopra le sudette cose si procedera per inquisitione come disopra.

12 Item s'ordina, & commanda che non sia persona, che ardisca, ne presuma per burla, ne da vero scarcare, o dar fuoco ad Archibusio contra persona alcuna sotto pena della vita, o almeno di la Galera perpetua, Dechiarando, che sparando, o dando fuoco come disopra etiam che non pigliasse fuoco, o che pigliasse fuoco, & non facesse effetto s'intenda incorso nella medema pena.

13 Item che niuna persona di qualunche stato come disopra ardisca sotto alcun quesito colore fare alcuna coadunatione di gẽte Armata conuenticule, leghe, congiure, o altre congregationi illicite sotto la pena de cinquecento scudi d'oro, & tre tratti di corda, al principale, & autore de la conuenticula,& alialtri particolari seguaci di cento scudi per ciascuno, & la Conuenticula s'intenda quando fossero da cinq; in su, da applicarse per gli tre quarti alla Camera Apostolica, & l'altro all'Accusatore & essecutore p egual portione, quando ci saranno.

14 Et per mantenere ben purgata la prouincia d'Homini facinorosi, iquali non potriano fugire delle mani della giustitia se nõ fussero i recettatori, fautori, & consultori, per tanto sua. S.R. & Illustrissima commanda, & prohibisce,a tutte cõmunita Signori Baroni, Prelati, & altre particolare persone di qualunche preminentia, & dignita se siano, che nisciuno etiam che fosse Padre, o filgiolo, fratello, marito mogliera,o in qualunche altro grado cõgionto pàrente ardisca ne presuma sotto qualsiuoglia quesito colore nelle loro terre, Castelli, case ville, possessioni, o in qualunche altro loco dar ricetto ẽt per breuissimo spatio di tempo, o dare, a beuere, magnare, dormire, ascondere, o dare aiuto conseglio, sussidio, fauore o altra souentione, ne parlare per alcun negocio per causa se sia,ne praticare sotto qualsiuoglia colore di buono effetto, ne mandare, o riceuere messi litere, ne imbasciate, a bocca, o in altro modo alli banditi, homicidi, & condannati alla morte per qualunche causa sotto la pena di. 500. scudi & oltra de quella,nellaquale se ritrouão esser condennati quelli banditi alli quali daranno aiuto ricetto, cõ

ſeglio, & ſuſſidio come di ſopra notificãdo che qualunche perſona ne darra notitia, o accuſara detti ricettatori guadagnara la quarta parte della pena pecuniaria, & ſerra tenuto ſecreto.

15 Et per maggior deſtruttione & eſtreminio de ſopradetti bãditi ſua. S. R. & Illuſtriſſima decerne, ſtatuiſce, & dechiara che detti Bãditi ſe intendano diffidati talmẽte che ſia lecito ad ogniuno ſenza dubio d'incorrere in alcuna pena offendere,& fare offendere per qualſiuoglia modo inſino alla morte incluſiue detti Banditi, homicidi, & Ribelli, & s'intenda l'occiſore ipſo fatto, & ſenza alrra dechiaratione eſſere abſoluto e liberato, & dopo per premio da, & cõcede, a qualũche perſona che ammazzaſſe alchun bandito, ouero homicida ſe per prima eſſo occiſore ſe trouaſſe eſſere bandito per qualunche cauſa, o delitto eccetto tanto crimine leſe maieſtatis diuinæ vel humanæ, o ſe haueſſe commeſſo homicidio in perſona de alcuno officiale, o eſecutore ſi della corte generale, come de altra corte delle Citta, & Terre della prouincia s'intenda eſſer abſoluto & liberato lui dal detto Bando, etiam chel Bando di eſſo occiſore foſſe maggiore, & piu qualificato che nõ è il Bãdo del'occiſo & ſe l'occiſore non foſſe bandito,ꝑ premio poſſi nominare vnaltro bandito, o condennato de ſimil bando, delquale era bãdito quello che veneſſe occiſo ilquale nominato propoſto dinanti, a ſua. S. R. & Illuſtriſſima ſara incontinente abſoluto, & il ſimil premio di potere nominare guadagnara anco ciaſcuno che darra opera & induſtria de far peruenire in mano della corte & della giuſtitia detti Banditi, & ribelli, & homicidi.

16 Et volendo in quanto po aſſicurare li viandanti, e togliere ricetto, & ſicurezza alli triſti, & ribaldi ſua. S. R. & Illuſtriſſima ſtatuiſſe ordina & commanda, che tutte le Cõmunita fra vn meſe dopo la publicatione del preſente bando debbia tagliare, o far tagliare per vn trare di mano da ogni parte delle vie publiche, & maeſtre tutte le ſelue,macchie,& altre fratte in che poſſano aſcõderſi, Aſſaſſini, latri, o altri triſti ſotto pena di. 500. ſcudi & di refettione de ogni danno, & intereſſe che qualſiuoglia viãdante patiſſe, & ſe occorreſſe homicidio, aſſaſſinio ad arbitrio di ſua.S.R.& Illuſtriſſima oltra,a laltre pene conſtituite dalle leggi & cõſtitutioni apoſtolice.

17 Item ordina,& ſtatuiſce & cõmanda &c. che fra tre meſi proſſimi ogni communita, & particular perſona in quanto importa ad

esso debbia accōciare tutte le strade massime maestre & publice sotto pena se, è Gommunita di docento scudi, & se, è particolar persona de. 15. dechiarando, che doue non sono acconcie strade sia lecito ad ogni viandante passare per qual se uoglia luoco rechiuso, & seminato, o in qual se voglia modo de rispetto, e possi con ogni instrumento farci la via, e guastare apparate, e non caschi in pena alcuna. Ne il padrone ne con parole ne con fatti possa prohibirlo.

18 Item statuisce, ordina, & cōmāda che fra detto tempo se debbiano acconciare tutte le fonti, & ponti, & redurle al pristino stato, & ternele nette altrimente, & p questo, & per riuedere le strade alle spese delle communita, & de particolari per quāto, a ciascuno toccara, si mandaranno Cōmissarii iquali per li tre mesi sopradetti nō toglieranno viatico passato il detto tempo toglieranno viatico, & si procedera cōtra loro alle pene sopradette & questo statuto & doi precedenti se intendano renouati ogni anno.

19 Et volendo che ogniuno in quanto po si guardi di fare danno al suo prossimo, parendoli cosa molto dannosa, & di mal animo che doue gli viandāti trouano le strade bone, & p le quali per quāto il paese comporta si puo camminare, habbiano ardire vscire di strada, & camminar per vigne, orti, & altre cose rechiuse, & seminate, Per tanto vuole, ordina statuisce & commanda che nissuna persona &c. habbia ardire far traietta, o via p, i luochi sopradetti quādo le vie publiche possino praticare sotto la pena de dieci scudi p ciascheduna persona & per ciascheduna bestia.

20 Et accio li ministri della giustitia, & officiali possino piu viuamente esercitare l'officio loro, ordina, & commanda che nissuna persona sotto qual si voglia quesito colore ardisca di opporse, resistere, o in altro modo impedire l'officio tanto, a Balliui, quanto, a Cauaglieri, ò altri essecutori, tanto della Corte generale come di qualunche altra Citta, Terre, & Castelli, etiam che l'essecutioni fussero ingiuste, ne dir parole ingiuriose, o minacciare sotto pena se l'essecutoioni saranno in cause ciuili de. 25. scudi d'oro, & oltra del interesse del creditore, & si saranno in causa criminale, & che p colpa, e causa loro si fugesse, o facesse fugire, o in qualunche altro modo non si potesse prendere alcuno Bandito, Hemicida cōdannato, o altro che se pretēdesse delinquente caschi nella medesima pena, nellaquale era condennato, ouero inquisito quello che per impedi

mento non si fusse possuto hauere, & piu et meno ad arbitrio di sua .S. R. et illustrissima, ouero suo vicelegato et doue bene, tal bandito, homicida, ouero inquisito non ostante l'impedimento fosse preso quelli che haueranno cercato impedire caschino nella pena di cinq; tratti di corda, & de docento scudi da applicarse alla Camera Apostolica & se nelle dette oppositioni, & impedimenti occoresse offesa alcuna in persona delli officiali & esecutori se l'offesa fosse in persona del Barigello, & senza sangue, caschi in pena di cento scudi & cinque tratti di corda, & se con sangue caschi in pena della Galera & confiscatione della meta de tutti suoi beni & se l'offesa sarra in persona de Balliui, o altri essecutori senza sangue caschi in pena di. 50. scudi se con sangue s'intenda duplicata, & se alcuno fosse tāto temerario che ardesse offendere la persona del Auditore Thesauriero Fiscale, Podesta, Capitani, o Vicarii de ciascun luoco, se l'offesa sara verbale, caschi ī pena di cēto scudi & tre tratti di corda se sara in persona tanto con sangue, quanto senza sangue, sia condannato alla Galera perpetua, & confiscatione de tutti suoi beni, & etiam della vita se parera a sua. S. Reuerendissima, o suo Vicelegato notificando, a ciascuno che si dara piena fede alla relation di essi, & essecutori in tutti, i casi quanto si voglia graui, doue li fosse fatta resistentia, o fussero ingiuriati, & offesi esequendo l'officio, & commissione loro.

21 Item che nissuna persona debbia sfidare, o prouocare alcuno, a combattere, a Duello, ne condurse, ne dar Campo, ne fare, ne scriuere ne sottoscriuere, ne attaccare cartelli, ne dar consulto in essi sotto la pena che si contiene nella Bolla, & cōstitutioni prouinciali, & oltra ad arbitrio di sua. S. R. & Illustrissima da applicarse alla Camera Apostolica.

22 Item si notifica, e commanda, a qualunche persona come di sopra che habbi, o pretenda hauer saluo condotto de homicidio, o di qualche altro delitto, o gratie ottenute per breue, o altro modo che fra termine di otto giorni dal di della publicatione del presente bādo lo debbia ciascuno produre, o presentare denanti, a sua. S. R. & Illustrissima ouero suo vicelegato altrimēte passato detto tempo saranno nulli & non li saranno menati buoni, & si procedera cōtra di loro come se mai non hauessero ottenuta gratia.

Item che niuna persona come di sopra ardisca ne presuma tenere in

casa sua baratteria riceuer giocatori giocare ad alcuno gioco pro-
hibito in qualunche luoco tanto in secreto come in palese sotto la
pena de. 25. scudi, & perdita delli denari che gli saranno retrouati
denanzi da applicarse per la meta, a fabriche, e luochi pii vn quarto
all'accusatore & vn quarto all'essecutore.

23 Itē che niuna persona di qualunche stato come disopra ardisca
studiosamente, o appensatamēte dare, o buttare, in faccia, o adosso
ad alcuna persona incristara, ouero carrafa, pignatte, o altri vasi di
bruttura, o cose simile ne attaccare Corna, o scritte ignominiose
sotto la pena di tre tratti di corda & di cento scudi d'oro da appli-
carse alla Camera Apostolica & chi percotesse con canna, o buffet-
ta alcuna persona per vituperarlo, o iniuriarlo sia alterata la pena
ad arbitrio di sua. S. R. & Illustrissima considerata la qualita del ca-
so, o delle persone.

24 Et cōsiderando ancora sua. S. R. & Illustrissima de quante ini-
micitie, e scandali sono causa i libelli famosi, & quante zizanie se-
minano quelli che fanno simili libri, & sonetti, & altre scritture dif-
famatorie, Volendo per questo sua. S. R. & Illustrissima prouederci
oportunamente ordina, statuisce, e commanda, che non sia persona
di qualsiuoglia stato ardisca, ne presuma in alcun modo, & sotto
alcun quesito colore ponere in loci publichi, & priuati de giorno
ne di notte, n'ascosamente, ne publicamente, alcuna sorte de libel-
li famosi, sonetti, o altre scritture diffamatorie sotto pena di scudi
cento per la prima volta, & tre tratti di corda di darseli immediate
& irremisibilmente, & per la seconda volta incorrera la pena della
Galera perpetua considerata la qualita delle persone, & la sorte de
l'niuria & del male che potesse da detti libelli & scritture soccedere
& in oltre incorrirāno la pena del arbitrio di sua. S. R. & suo Vicele.

25 Item vedendosi molti gioueni sfrenati che nō hauendo riguar-
do ad altro ch'alli loro appetiti, & non all'honor del prossimo con
speranza che li sia poi data per moglie vanno non senza considera
tione ad affrontarla, & basciarla, o far li altri atti dishonesti nelle
vie publiche & altri luochi priuati, in presentia di molte persone
Anche volendo sua. S. R. & Illustrissima prouedere dechiarādo pe-
ro principalmente tali atti non importare, o dare macchia alcuna
alle donne & loro parenti, ordina, & cōmanda, & statuisse che niu-
no ardischa di fare simili atti basiare togliere la touaglia, o fare altro

atto dishonesto, a donne tanto, a vergine quanto, a vedoue, o maritate sotto la pena di trecento scudi d'oro & di tre tratti di corda & etiam della Galera ad arbitrio di sua.S.R.& Illustrissima, ouero suo Vicelegato, & esilio perpetuo dalla Citta, o terra doue tale escesso se commettesse, hauendo consideratione alla qualita delle persone, & scandalo puo nascere in cio, da applicarse le dette pene pecuniarie alla Camera apostolica, & da esigerse irremisibilmente.

26 Item accio ogn'huomo d'ogni iniuria fattali, o de fatti, o de parole ricorra alla giustitia, & non habbi alcuna persona ardire di farse vendetta da se statuisse, ordina, & commanda che niuna persona de qual si voglia stato & condition se sia ardisca, ne presuma, in alcun modo, ne sotto alcun quesito colore, a sangue refredo appensatamente & ex proposito dar ferite, bastonate, d'offesa, etiam che nō ci fosse animo d'ammazare & che non ne seguesse mutilatione di mēbri, sotto pena della Galera, & in oltra dell'arbitrio de sua.S.R. & Illustrissima, o suo Vicelegato.

27 Item si notifica, & commanda, a tutti Medici, Chirugici, & Barbieri quali medicassero alcun ferito, o offeso nella persona debbiano per tutto il giorno sequente darne notitia, a sua.S.R. & Illustrissima, o suo Auditore criminale, se il ferito, o offeso serra in loco della residentia si serra altroue debia darne notitia al Podesta, Capitanio, o Vicario, del loco sotto pena di. 25. scudi, & perdita di lor condutta d'applicarse come di sopra & questo accio li maleficii non si occultano, & li delinquenti non restino impuniti.

28 Et accio che per negligenza & malignita di officiali li delitti che tutta via si commettino non venghino ad essere celati, & non rimanghino impuniti sua.S.R.& Illustrissima ordina, & cōmāda che tutti Podesta & Capitani Vicarii, & altri officiali della sua Prouincia debbiano subito denūtiare, & dare notitia, a sua.S.R.& Illustrissima & suo Vicelegato, ouero in sua assentia al luocotenēte Auditore, o Fiscale, de tutti, & singuli delitti tanto piccoli quāto grandi, che nella loro giurisdittione fussero commissi, eccetto di parole, o di pugni seguiti in risse sotto pena di docento scudi, & perdita dell'officio da applicarse come disopra. Nō restando pero ciascheduno di prosequire il processo, & fare l'officio suo finche altra commissione non hanno da sua.S.R. & Illustrissima.

29 Item che nissuno Podesta, Capitanio, Vicario, o communita

ardiſca di comporre, o far gratia d'alcuno maleficio ne partirſe da l'officio ſenza licentia ſe nõ per venire alla corte generale ſotto pena di perdita dell'officio, & di. 500. ſcudi da applicarſe come diſopra, in oltra le gratie fatte non vagliano, & quelli tali delinquenti poſſino di nouo eſſer puniti.

30 Et perche ſi tocca con mano che per negligẽtia & poca auertenza delli Podeſta Capitani Vicarii Cancellieri, & altri officiali & Notarii delli luochi, le ſcritture criminali, & ciuili in gran preiudicio del publico, & priuato non trouarſe per ſcriuerſe ſu i fogli, & quinterni, Alche volẽdo ſua.S.R. & Illuſtriſſima remediare per togliere queſto Abuſo ordina & cõmanda che da queſto impuoi tutti Cancellieri Vicarii, & altri Notari tanto ciuili come criminali debbiano ſcriuere ogni inditio, & atto, & proceſſo di coſe criminali, o ciuili in libri ordinarii realmente,& ſenza pretermettere coſa alcuna di quanto occorrira alla giornata li quali libri prima che ſi cominciano, a ſcriuere ſiano cartolati, & ſottoſcritti dal Scindico, o Fiſcale de, i luochi, ſotto pena di falſita & di perdita delli officii & di cinquanta ſcudi.

31 Item che tutti quelli che non hanno rinouato ſino,a queſta hora le ſegurta de bene viuendo, & de non offendendo, & de ſe repreſentando le debiano in termine di quattro giorni rinouare dinanti, a quelli tribunali doue l'hanno date per il paſſato ſotto la pena che in eſſe ſegurta ſi contiene,commandando, a tutti Podeſta Capitani, & Vicarii che fra termine di quattro altri giorni dopo la detta renouatione, ne debbiano mandare copia in publica forma alla noſtra Cancellaria ſotto pena di perdita dell'officio.

32 Item che tutti ſopradetti Podeſta, Capitani, & Vicarii debiano fra termine di dieci giorni, dopo la publicatione del preſente bãdo mandare alla Corte Generale in mano del Cancelliero di ſua.S.R. & Illuſtriſſima in publica forma la copia di tutti inſtrumenti,di pace, & triegue eſiſtenti nelle loro corti tanto di quelli ch'ora ſono in eſſere quanto di quelli che accaderanno alla giornata ſotto pena di perdita del officio, & di. 50. ſcudi da applicarſe come di ſopra.

Item che niſſuna perſona ardiſca d'andare, a caccia per Caprii, lepori, ſtarne faſciani, con reti, o lacci di qualunche ſorte, ne con ſchioppo, o baleſtra ſenza licentia come di ſopra ſotto pena di. 25. ſcudi per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta,ma poſſi ogniuno caccia

re solamente con cani, & vcelli in ogni loco eccetto nella bandità fatta, & da farse da sua.S.R.& Illustrissima, o suo Vicelegato.

33 Item che nissuna persona di qualũche grado come disopra ardisca di portare, o fare portare fuora della prouincia ne da loco, a luoco di essa alcuna quantita de grani, & biaue sotto pena di diece scudi per soma,& perdita delle bestie & biaue eccetto se le volessero portare a la volta di Roma nel qual caso sia lecito ad ogniũo,estrahere ogni sorte di grascia.

34 Item che nisciuno come disopra ardisca, ne presuma buttare p le strade maestre alcuna imunditia ne bocate,o altre acque brutte ne dar esito nella strada ad altre brutture,& immonditie doue sta la corte sotto pena di doi infino in dieci scudi d'oro ad arbitrio del vicelegato secondo la qualita del fatto per ciascuno, & ciascuna volta da applicarse, per la metta alla Camera Apostolica per vno quarto all'essecutore, & p vnaltro all'Accusatore allaquale si darra fede col suo giuramẽto & cõ vno testimonio & serra tenuto secreto.

35 Item che nissuno come di sopra ardisca ne presuma dopo doi hore di notte andare per la terra cantando, o sonando & se pur ce andasse prima non canti canzona dishonesta ne si fermi denanti, a casa, o luoco alcuno, ma debbia caminando di longo cantare honestamente sotto pena di. 50. scudi & di tre tratti di corda & oltra ad arbitrio di sua.S.R.o suo Vicelegato.

36 Itẽ che nissuna persona come di sopra ardisca, ne presumà sotto qual si voglia quesito colore ammazzare palombi,di torre, o palombare ne con Archibusi, ne con balestre, ne cõ altri simili instrumenti, o in altro modo, ne con reti, o altre cacciasioni sotto pena di. 25. scudi & di tre tratti de corda, per ciascuno, che contrafarra & per ciascuna volta in qualunche de i luochi sudetti,da applicarsi come disopra.

37 Item che niuno come di sopra ardisca, ne presuma andare de notte senza lume acceso dopo sonato il terzo suono della scarana sotto pena di. 10. scudi d'oro & di stare tre di pregione o della corda ad arbitrio del Vicelegato da applicarse come disopra.

38 Item che ogni sabbato sera, debbia ciascuno scopare, & nettare, & mantenere netto auanti le loro case,nelle strade maestre,& leuarne ogni brutezza sotto pena di doi scudi doro dapplicarse come di sopra,

Item

39 Item hauendo ſua. S.R. & Illuſtriſſima toccato con mano l'intolerabili ſpeſe, che alcuni Cōmiſſarii Apoſtolici fanno alle cōmunita nell'eſigere dell'impoſitioni impoſte da ſua Sātita quale in molti luochi ſe ſono trouate ſuperate il principale contra la mente di N.S.& con poco ſeruigio & vtile della Camera Apoſtolica Volendo prouedere a queſte ſtorſioni, e ſpeſe, & moderarle ſecōdo il giuſto & mente di ſua Santita s'ordina, & ſtatuiſce, & cōmanda de cetero,a tutti Commiſſarii Eſattori de la Camera che non faccino, ne diano dilatione alcuna alle dette Cōmunita per premio,& che non ardiſcano pigliare viatico loro, o altro ſalario ſe prima non riceueno il principale & che nō poſſino reſcot ere viatici da quelli luochi, doue loro non ſi conferiranno perſonalmente, & chel viatico non ſia piu di mezzo ſcudo il giorno, etiam che andaſſe per diuerſe faccende, & diuerſe eſſattioni, & il giorno s'intenda di.24. hore da cōputarſi da quell'hora che loro arriuaranno in quella terra doue hanno da riſcotere, nellaquale terra non debbiano andare al piu de doi Caualli,& tre perſone,& ſubbito debbiano preſentarſe al Podeſta, o altri officiali de luochi, & per vigore de loro ordini ricercare detti officiali ad aſtrengere lo Scindico, & officiali,a pagare quādo ſiano renitenti, non debiano fare repreſaglie in alcun modo alle terre ſotto la Legatione de ſua.S.R. & Illuſtriſſima non ricercando lei, o ſuo Vicelegato ſotto la pena di tre tratti di corda & de cinquāta ſcudi da applicarſe la meta alla Camera Apoſtolica & laltra alla detta Communita notificando pero, a detti Commiſſarii che debbiano recercare ſua.S.R.& Illuſtriſſima, o ſuo Vicelegato d'ogni loro biſogno & neceſſita per che non ſi mancara di prouedere che ſiano pagati, & che la Camera Apoſtolica hauera il ſuo ſenza tante intolerabil ſpeſe che ſi fanno al qual ſeruigio la mente de ſua .S.R. & illuſtriſſima è deſſer parato, & pronto, & ſempre fauorabile, ma tutto ſi fa per togliere ogni occaſiōe di fare dishoneſte ſpeſe & tante dilationi dannoſe alla predetta Camera Apoſtolica.

40 Item cognoſcendo ſua.S.R.& Illuſtriſſima per il piu cauſarſi danno alle Communita per negligentia, & poco penſieri delli officiali per non riſcotere li loro Datii Collette, & Gabelle,a tempo,et accio chel timore della pena gli facci diligenti, & ſolliciti, ordina, & commanda,che tutte le collette debiano cominciare, a reſcoterle quindici di prima che venghi il di del pagamento,& pagare i Com

missarii Apostolici al tempo terminato altrimente facendo essi officiali siano tenuti, a pagare tutte le spese & interesse,che,a dette Cõmunita venesse, ouero quãdo la maggior parte delle Terre, o Citta le volessino vendere dette collette & essattioni, a chi meglio fara si da ex nunc,a loro licentia che possino farlo cõ conditione pero che li Comparatori non pagaranno, a tempo siano tenuti de loro proprio pagare la summa principale alla Camera & ogni spesa & interesse, & non si possino excusare sotto pretesto di mali pagatori che non habbino potuto riscotere, & questo s'osseruara inremisibilmente, ne possa la Communita ordinare altrimente senza expresso ordine & cõmissione di sua.S.R.& Illustrissima,o suo Vicelegato.

41 Item hauendo sua.S.R.& Illustrissima trouato,& toccato con mano molte sorte di fraude che si fanno da Gabellotti & altri che riscotino passi, o passagieri in questa Prouincia liquali gabelloti non tenẽdo persone al loco doue, e solito essigere detto passo che Auertino gli viandanti, ignorãti della Gabella & passo si paga ma lassano passare, e puoi gli ritenghino con tollerli le robbe p̃ dire ch'anno fraudato il passo etiam che caminano per strade publiche & ordinarie, a loro volendo,a questo sua.S.R.& Illustrissima prouedere statuisse ordina, & commanda, che ciascheduno ch'auera cura de passi,& altri datii debbia tenere homo nelli luoghi & strade publice & ponti doue, e solito pagarse detti passi liquali debbiano auertire tutti li viandanti, & ricercarli, & dimandarli che paghino il solito altrimente facendo,& non ammonendoli non possino ne debbiano tenerli per fraude che far loro pagare eccetto se tali viandanti, non fossero soliti passarui & se gli potesse prouare hauer fatta piu tempo quella via,& sempre hauer pagato il passo,& altramẽte facẽdo siano tenuti, a restituire quello l'hanno fatto pagare, & de piu siano obligati, a pagarli tutte le spese, & interesse che ne patissero, & in oltra quella pena,che parera,a sua.S.R.& Illustrissima & suo Vicelegato & se gli prohibisse che nõ debbiano alterare i pagamenti senza expresso ordine di sua Santita & gli alterati debbiano moderarli, & siano obligati fra quattro giorni prossimi mandare vna copia delle tauole antiche, & delle moderne & portare gli originali per collationarse & in tanto che gli portano non debbiano essigere, Volẽdo sua.S.R.& Illustrissima sottoscriuerle per euitar le fraude che potessero farse, & tenerne copia in questa corte generle ad futuram rei

memoriam.

42 Item se dechiara & dice, a tutti Gabellieri, Hosti,& altre persone che riscotino datii, passi, o Gabelle in questa Prouincia che tutta la corte Generale & gli officiali di essa, & altri Commissarii Apostolici s'intendano liberi, & franchi, da dette Gabelle, passi, o datii eccetto da questi imposti, & da imporse da sua Santita & Camera Apostolica ne tam poco strengere la, Communita, a farcele buone risultando vtile, & segurta alle prouincie che la Corte, & altri officiali di essa trascorrino la prouincia.

43 Item considerando sua. S. R. & Illustrissima, quanto indifferentemente sogliono le Communita rimettere le pene che sono loro applicate, a quelli che l'incorrino, & di quāta licentia, a fare del male sia causa questa tale Indulgentia, p prouederui oportunamēte ordina, & commanda, a tutti & singuli tanto Podesta, come Capitanii Cācellieri Notarii,& altri officiali di la soa Legatione, che nō ostante Statuto, Consuetudine, o altra cosa che facesse in contrario debbiano in ogni Bando, precetto, segurta, pace, o altre stipulationi & instrumenti, conuentionali da farse, o stipularse da loro respectiue applicar almanco la meta delle pene alla Reuer.Camera Apostolica sotto pena di quella summa che sara bandita, o precettata, o stipulata, & di perdita del officio & autorita loro.

44 Item per prouedere che gli officiali della soa Legatione possino piu liberamente essercitare li loro officii, & commandare sotto la pena che l'essigēza del fatto, & delle persone ricercara, da & concede licentia, podesta, & faculta, a tutti & singuli Podesta Capitani & altri officiali predetti di possere cōmandare in quelle cose che ricercano, i loro officii sotto ogni pena da applicarse come disopra nel prossimo capitulo non obstante gli statuti,o altro che limitasse, a loro la detta podesta.

45 Appresso cōsiderando sua.S.R.& Illustrissima il Barisello nō possere stare per tutto & gli Podesta, Vicarii, o Capitanii & altri simili officiali non hauere ordinariamente,& similmente, i Caualieri braccio tāto gagliardo che possino ꝓuedere, & dare di mano adosso alli delinquenti, & volendo prouedere in quanto si puo, che i Malfattori, tristi, & altre scandalose, persone s'habbino nelle mano accio siano castigati de loro demeriti, & delitti & gli officiali,a questo effetto habbiano tutte quelle forze in cio necessarie, per il casti

go de chi non vorra viuere ragioneuolmente, & con debita hone⸗
sta s'ordina e dechiara, che occorrēdo alcuno homicidio, o altri de⸗
litti, & Maleficii, & casi d'Importanza, in le Citta Terre, luochi &
Castelli della Legatiōe & loro Territorii nelliquali bisognasse dare
di Mano adosso alli Malfattori, che i Podesta, & altri Officiali de
luochi possino commandare ad ogni persona che gli sara intorno
& che gli parra spediente sotto quelle graue pene, che alli prenomi⸗
nati officiali piacera, & parera che diano, a loro aiuto, & fauore, &
alla loro corte che pigliano l'arme tanto di giorno quanto di notte
contra, i dilinquenti & malfattori & faccino altro secondo l'ordine
delli prefati Podesta, & altri officiali sotto le dette pene imposte, &
da imporse dalli detti officiali come di sopra, & altre corporale ad
arbitrio di sua. S. R. & Illustrissima, o suo Vicelegato.

46 Item ritrouādo p tutta questa prouincia vna dishonesta gran⸗
de che nō si puo hauere frutto alcuno, & questo interuiene solo per
li pastori, & altre persone di fuora dishoneste, & licentiose che non
hauendo rispetto alcuno alle robbe del prossimo, & al peccato che
commettino per Amore, ne timore della pena essendo p tutti i luo⸗
chi sopradetti sopra questi danni debbile pene, & volendo, a questo
sua. S. R. & Illustrissima prouedere, per il presente publico Bando
ordina, statuisse, & commanda che non sia persona alcuna di qual⸗
siuoglia sorte che ardisca, o presuma di dare danno. Manualmente,
o, con bestie, alli frutti, Vigne, Cannetti, Oliueti, & altre possessio⸗
ni arborate, & non arborate, rechiuse, & non rechiuse tanto d'oliue
come d'altri arbori de frutti, con Vite Oliue & altri frutti, ouero in
orti tanto rechiusi come nō, sotto pena si manualmente in lochi re
chiusi de scudi doi per ciascuna persona, & ciascuna volta in lochi
non rechiusi, se con bestie studiosamente d'uno scudo p bestia gros⸗
sa, & Giulii doi p bestia minuta & la notte radoppi, & questo s'in⸗
tenda per la prima volta. Alla seconda oltra alle dette pene quelli
che daranno danno manualmente, o studiosamente con bestie in⸗
correranno la pena de la corda da darseli immediate & irremisibil⸗
mente, & si credera ad ogni accusatore con vn solo testimonio.

47 Et considerando sua. S. R. & Illustrissima di quante risse con⸗
trouersie inimicitie & liti sia causa tra le Communita l'accoglier &
predar le bestie per causa de diffide in li lochi di differētie & confi⸗
ni di dette Cōmunita al che volendo sua. S. R. & Illustrissima pro⸗

uedere con opportuno remedio, per il presente publico Bando si ordina prohibisse & commanda à tutte & singule Communita, & particolari persone che non habbino ardire publicamente, o priuatamente accogliere alcuna sorte di bestiami per causa di diffide, o altra causa nelli confini & luoghi di differentia di esse terre sotto pena di mille scudi alla Communita & publico & tre tratti di corda & 200. scudi alli particolari & priuati da applicarsi alla Camera Apostolica & in tal caso si credera a dui testimonii degni di fede etiam che fossero di quella terra cōtra laquale fosse fatta la preda del detto bestiame.

48 Item hauendo sua. S. R. & Illustrissima considerato questa prouincia patire de Acquæ & quella poca senza rispetto guastarse da bestie, & da altre persone cō lauarci panni & altre brutture Per tāto ordina & commanda, & espressamente prohibisse che non sia alcuna persona che ardisca, ne presuma nelle fonti murate, & vicine alle terre & dellequali sono solite seruirsene, Cittadini farce alcuna sorte d'immonditia, & bruttura, & lauarce panni, & farce bucata presso ad vn trar di mano, ne condurce porci, a beuere, ne boui, Vacche pecore, ne altra sorte di bestiame armenticce sotto pena per qualsiuoglia persona che gli farra bruttura, o bucata di. 4. scudi & per bestia grossa vn scudo, & mezzo scudo per ciascuno porco, o altra bestia minuta nelli altri luochi piu lōtani alle Terre se prohibisse che, a fontane murate, & vsate per seruitio delli homini, & Villani vicini alli luochi, non possino, ne debbiano accostarse & andarce, a beuere porci, sotto la medesma pena.

49 Item s'ordina & commanda, a tutti Giudei esistenti in questa prouincia, a causa che siano recognosciuti dalli Christiani che debbiano portare il segno solito sotto pena di. 50. scudi & chi hauera licenza dalla Reuerenda Camera di non portare segno, o fare vsura, o dar ad vsura fra otto giorni debbia presentarla altramente passato detto tempo non selli farra bona & se gli farra pagare la pena sopradetta, non lo portando, & dando ad vsura.

50 Item statuisse & commanda che non sia persona che ardisca, o presuma de entrare, ne vscire per altro luoco, nelle Citta Terre, & luochi, della prouincia che p le porte ne de notte, ne di giorno sotto pena di tre tratti di corda, & di. 50. scudi da applicarse come disopra.

51 Item essendosi visto molte volte d'una piccola contesa accen-
derse per la cōcurrentia delle genti gran fuoco, & nascere gran ma-
le alche volendo sua. S. R. & Illustrissima remediare interuenendo
quod absit ch'una Communita hauesse inimicitia, o partialita con
vn'altra etiam che s'attaccasse qualche numero de persone alle ma-
no non sia lecito ad alcuna persona di sonar Campane all'Arme, o
toccar tamburro ne cridar al populo arme, arme, per questa causa,
o per qualsiuoglia altra eccetto per seruitio della Corte, & de com-
missione del ordinario del luoco per causa di forasciti, o altra gente
di mala sorte sotto pena della vita, & se per ordine della Commu-
nita de milli scudi da applicarse alla Camera Apostolica notifican-
do che se procedera in tal caso nondimeno etiam punita la Cōmu-
nita cōtra tutti li particolari che vi saranno interuenuti della pena
che parera, a sua. S. R. & Illustrissima, o suo Vicelegato etiam cor-
porale secondo la qualita delle ꝑsone, & del delitto che sera seguito.

52 Et finalmente accio le debil pene statutarie ancor che siano
certe & confirmate da sua. S. R. & Illustrissima non diano occasio-
ne di far male come se vede & che fin qui han dato sua. S. R. & Illu-
strissima dechiara, & notifica, a ciascheduno che secondo la quali-
ta delle persone del tempo delli casi, & delitti vol potere & chel suo
Vicelegato possi alterare, a suo arbitrio tutte le pene pecuniarie, &
corporali cōtenute nelli statuti in pene maggiori pecuniarie, o cor-
porali. Auertendō ogniuno che saranno piu presto corporali, che
pecuniarie.

53 Et perche in tutti i luochi la Corte non puo esser presente ne
sempre s'hanno accusatori sua. S. R. & Illustrissima dechiara & vole
che in tutti li sopradetti casi si possa in qualisiuoglia tempo & da
qualsiuoglia Giudice proceder per inquisitione, & che tutte le pene
doue non, e espresso s'intendano per la mita applicate alla Camera
apostolica & laltra meta all'accusatore, & essecutore quando vi so-
no & appariscano quando no tutte alla Camera & s'intenda oltra
la pena della lege cōmune delle sacre Constitutioni & Statuti.

54 Et inoltra si riserua sua. S. R. & Illustrissima faculta & autho-
rita di potere alterare, augumentando, diminuendo, o altrimente
cōmutando tutte le ꝑdette pene cōtenute nelli presenti Cōstitution
secondo la exigentia di casi che occorreranno, considerate le quali-
tati di delitti delle persone delinquenti de loci oue si cōmetterāno,

& tutte altre circonstantie cōsiderāde, Pero ogn'uno si guardi dalla mala ventura.

Ita Statuimus & ordinamus Io. B. *Cardinalis Sancti Clementis Legatus.*

Romæ apud Antonium Bladum
Anno Domini. M. D. L I I I.